

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE DEL 27.11.2023, N. 7463-2023, RESO DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. III, NEL GIUDIZIO N.R.G. 13530-2023

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Lucia Arcuri, in base all'autorizzazione di cui al Decreto presidenziale n. 7463-2023 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III, nell'ambito del giudizio nrg 13530-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. III ; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 13530-2023;
- il ricorso è stato presentato da Lucia Arcuri;
- Il ricorso è stato presentato contro: Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli studi di Roma La Sapienza, CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, Commissione esaminatrice; Il ricorso è stato altresì notificato a n. 2 potenziali controinteressati;
- con il ricorso si è chiesto l'**annualmento**: della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023-24, pubblicata in data 05.09.2023 all'interno dell'area riservata del sito www.cisiaonline.it , in quale la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria ; dell'esito delle c.d. prove TOLC – MED resi noti il 28.07.2023 utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione ai CdL in Medicina, Chirurgia e Protesi dentaria a.a. 2023/2024; degli attestati dei risultati TOLC - MED 2023-2024 nonché dei riepiloghi analitici di punteggio disponibili sull'area personale CISIA di parte ricorrente; degli scorrimenti di graduatoria pubblicati; di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale; **e per l'accertamento del diritto della ricorrente** ad essere ammessa al Corso di Laurea in questione - l'anno accademico 2023-2024 nella sede di prima scelta o, in subordine, presso

altre sedi disponibili, **per l'accertamento** dell'illegittimità della procedura selettiva e dei relativi esiti per come concepiti;

In via subordinata, per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere il test secondo canoni di equità e giustizia.

- con il ricorso vengono lamentate talune irregolarità relative alle procedure di valutazione e di assegnazione dei punteggi in relazione alle prove svolte dalla ricorrente.
- I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa; Violazione del principio della par condicio concorsorum; Istruttoria errata; Violazione degli artt. 9 del DPR 483/1997 e 12 del DPR 487/1994; Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza; Difetto assoluto di motivazione; Sviamento di potere; Ingiustizia grave e manifesta; Violazione del principio di uguaglianza; Violazione e/o falsa applicazione del DM 1107-2022, degli allegati e dei consequenziali bandi universitari; Violazione dell'art. 1 L. 241/1990; Violazione del principio di proporzionalità; Violazione dell'art. 97 Cost.; Illegittimità in via derivata delle Graduatorie di merito

Con il gravame si evidenzia l'irragionevolezza e l'illogicità dell'attività amministrativa in relazione alla procedura valutativa della prova svolta da parte ricorrente. Ebbene, il sistema – per come concepito dal DM n. 1107/2022 e dai suoi Allegati – non appare effettivamente conforme ai crismi della meritocrazia, dell'equità e della parità di trattamento. In particolare, l'impiego del cd. Equalizzatore e, quindi, l'utilizzo della formula matematica di cui all'All. 2, alla luce della somministrazione casuale e disomogenea dei test ai candidati, porta ad uno squilibrio della *par condicio concorsorum*, sicché il singolo candidato non viene valutato in base alle proprie capacità (e, quindi, in riferimento a quante domande risponde in modo esatto o errato) ma in virtù delle *performances* degli altri. Tuttavia, nel caso concreto si sono verificate situazioni in cui il candidato che ha visto sottoporsi un quiz più difficile (in ragione del cd. Coefficiente di facilità introdotto con il sopra menzionato decreto) ha maggiori *chances* di immatricolarsi rispetto al candidato che ha visto un quiz più facile, ove, però, il livello di "facilità" dipende da come gli altri candidati rispondono a quella determinata domanda. Va da sé che si tratta di una valutazione basata non su criteri predeterminati e oggettivi – come invece suggerisce la giurisprudenza amministrativa in materia concorsuale – ma su presupposti totalmente aleatori, atteso che non esiste un numero predeterminato di domande di X livello da sottoporre ai candidati. Tale metodo invero può

portare al seguente ingiusto paradosso (esemplificativo): **Tizio si vede somministrato una prova estremamente semplice con *Coefficiente equalizzato* pari a 0** (per cui tutti gli altri candidati hanno risposto esattamente a tutte le domande del test di Tizio) e, quindi, il Dmax è 50 , il punteggio medio è 50, il punteggio non equalizzato è 50, e se risponde correttamente a tutte le domande avrà un punteggio di 50; di converso, **Caio si vede somministrato una prova “difficile” dove sbaglia 49 quesiti eccetto uno, avrà un *Coefficiente equalizzato* di 62,5 e in tal caso avrà un punteggio 50.25 e quindi un punteggio comunque maggiore di Tizio. Ciò conduce all’ingiusta situazione per cui Tizio, che ha risposto a 50 domande su 50, ha ottenuto un punteggio equalizzato minore di Caio.**

Va da sé che un simile metodo di valutazione non può dirsi giusto e meritocratico.

Con il ricorso si lamenta poi l’ingiusta ripetizione dei quesiti sottoposti nella sessione TOLC di aprile nella sessione di luglio nonché la diffusione a mezzo *social network* di taluni “panieri” di quesiti; circostanze, queste, che inevitabilmente hanno minato la *par condicio concorsorum*.

Ancora, si contesta il poco tempo a disposizione per rispondere a quesiti (si avevano a disposizione circa 20 secondi per rispondere ad ogni quesito, scaduti i quali il dispositivo conduceva al successivo quesito) e l’assurda impossibilità per i candidati di rivedere le proprie risposte (a differenza degli altri anni).

Si contesta, infine, la violazione del principio di trasparenza nonché del diritto di difesa processuale considerata l’impossibilità per la candidata di prendere visione ed estrarre copia della prova svolta (a differenza del passato), posto che ad oggi alcun riscontro all’istanza di accesso agli atti è stato fornito; ciò impedisce un controllo *ex post* sulla genuinità delle operazioni di valutazione e, difatti, rende impossibile al candidato prendere atto dei quesiti cui ha risposto esattamente e di quelli cui ha risposto in modo erroneo.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati in posizione utile nella Graduatoria di merito accessibile dall’area riservata di ogni candidato;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Decreto presidenziale n. 7463-2023, pubblicata lo scorso 27 novembre, si precisa che

“Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;”.

In ordine alle modalità della notifica per pubblici proclami, si rinvia dunque all'Ordinanza n. 836 del 2019 emessa dal Tar Lazio Roma Sez. III Bis. Pertanto, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del decreto- il testo integrale del ricorso e del decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 13530/2023) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e il decreto reso dalla Sezione III del TAR Lazio - Roma, pubblicato il 27.11.2023, n. 7463-2023, *sub* r.g. 13530/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del ricorso, del decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 28.11.2023

Avv. Danilo Granata